

QUESITO 28

Con riferimento alla clausola a pena di esclusione di cui a pag. 14 del disciplinare, "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE", nella parte in cui è richiesta, nella Busta E, la produzione dei "Manuali tecnici (possibilmente in lingua italiana) con annessi schemi elettrici ed elettronici, su supporto informatico".

- A) Considerato (i) che i citati schemi e manuali tecnici occorrono esclusivamente durante la fase del collaudo delle macchine e, quindi, solo dopo l'aggiudicazione definitiva (come dimostra la stessa intitolazione della clausola "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE") e che, quindi, la richiesta inderogabile di una loro produzione sin dalla partecipazione non appare rispondere a una attuale e immediata esigenza conoscitiva; (ii) che, infatti, nella clausola del disciplinare di pag. 20, "MOTIVI DI ESCLUSIONE", la sanzione dell'esclusione non è espressamente ripetuta per il contenuto della Busta E, ma solo per le buste amministrativa, tecnica e per il listino prezzi; (iii) che, non a caso, la legge non stabilisce l'obbligo di mettere a disposizione schemi e manuali tecnici sin dalla fase di presentazione dell'offerta in gara; (iii) che, considerato ciò l'obbligo di produrre detti documenti a pena di estromissione sin da tale fase contrasterebbe con il principio di cui all'art. 46 co. 1 bis del D.Lgs. n. 163/06, per come anche correttamente richiamato nello stesso disciplinare, tenuto conto altresì che, vista la loro tipica necessità solo in sede di collaudo, con grande difficoltà si riuscirebbe a reperirli in un momento precedente - si chiede di confermare che sia possibile produrre schemi e manuali tecnici solo in caso di aggiudicazione e all'atto del collaudo (momento in cui, effettivamente, detti documenti sono necessari per la funzione naturale cui sono preordinati), nonché di confermare che, quindi, il loro mancato inserimento nella Busta E non comporterà l'esclusione dalla procedura e, infine, di confermare di potere considerare alternativamente soddisfattiva un'eventuale dichiarazione di impegno, sempre nella Busta E, a presentare tale documentazione all'atto del collaudo;
- B) in caso contrario, data la natura sensibile dei dati tecnico-aziendali contenuti negli schemi e nei manuali tecnici - non a caso, ripetesi, per legge non soggetti all'obbligo di produzione durante la fase concorrenziale, ma solo dopo l'aggiudicazione, nel rapporto contrattuale esclusivo e diretto con l'ente - si chiede di confermare la possibilità di indicare sin da subito le parti da segretare di detti documenti in caso di accesso da parte degli altri concorrenti, inserendo tali indicazioni nella Busta B1 o direttamente nella Busta E.

RISPOSTA 28

la documentazione necessaria al collaudo deve essere inserita all'interno della busta E all'atto della partecipazione a gara così come in tutte le altre gare di apparecchiature sanitarie poste in essere da quest'Arnas, così come concordato con l'Area Tecnica e con il responsabile dei collaudi.

Del resto una siffatta richiesta non appare gravare le ditte partecipanti di un onere particolarmente gravoso.

QUESITO 29

Con riferimento alla clausola a pena di esclusione di cui a pag. 14 del disciplinare, "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE", mancando una disposizione in questo senso, si chiede di chiarire se la stessa sarà aperta durante la gara o solo in fase di collaudo e, nel primo caso, in quale momento della procedura,

RISPOSTA 29

La documentazione di cui alla busta E, sarà aperta al momento del collaudo delle apparecchiature in perfetto ossequio alla titolazione della busta stessa "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COLLAUDO"

QUESITO 30

Con riferimento all'art. 7.9 del capitolato d'onere nel quale viene richiesto:

- aggiornamenti hardware che si rendessero necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura offerta;
- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici.

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti sia hardware che software inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

RISPOSTA 30

Si conferma quanto affermato.

QUESITO 31

Con riferimento all'art. 8 Inadempienze e Penalità del capitolato d'oneri chiediamo cortesemente di volerci confermare che il tetto massimo di tale penalità è del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti).

RISPOSTA 31

Le eventuali penali rispetteranno le percentuali previste dalle norme di riferimento;

QUESITO 32

Con riferimento all'art. 11 Inadempienze e Penalità del capitolato d'oneri Vi chiediamo di confermare che sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre (Gruppo General Electric Company di cui facciamo parte), a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza.

RISPOSTA 32

Si conferma

QUESITO 33

-Articolo 7.3 Carrello d'emergenza:

E' possibile offrire un carrello con n. 3 cassetti laterali basculanti anziché almeno n. 4? E' un particolare che è stato sperimentato presso altri clienti e che generalmente non influisce sulla funzionalità del carrello d'emergenza.

RISPOSTA 33

Il carrello di emergenza ai fini della uniformità delle procedure aziendali in emergenza si richiede che i cassetti laterali siano almeno 4.

QUESITO 34

- Articolo 7.9 Barella Amagnetica

Non è presente nessun articolo sul mercato che soddisfi le caratteristiche dettagliate del capitolato d'oneri, chiediamo se una barella amagnetica certificata con caratteristiche idonee all'uso, potrà essere considerata equivalente.

RISPOSTA 34

saranno accettate barelle d'emergenza con caratteristiche equivalenti a quelle richieste purchè sia dimostrata l'equivalenza.

QUESITO 35

- Articolo 7.1 Frigorifero

il range di temperatura da voi inserito, indica un freezer per la conservazione dei farmaci. Tutti i frigoriferi per farmaci presenti in commercio partono da una temperatura di +2 °C; pertanto chiediamo se l'offerta di un frigorifero per farmaci che abbia un range di temperatura che parta da +2 °C potrà essere considerata equivalente.

RISPOSTA 35

il range di temperatura deve essere quello idoneo alla conservazione dei farmaci così come previsto dalle normative di riferimento.

QUESITO 36

- Articolo 7.19 Armadio farmaci e presidi

E' possibile proporre un armadio con ante battenti ed in vetro, in quanto questi due fattori garantiscono maggior apertura del vano armadio e facile individuazione dei farmaci posti nei vari vassoi e/o ripiani?

RISPOSTA 36

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, atteso che tali caratteristiche sono possedute da più ditte sul mercato.

QUESITO 37

- Articolo 7.21 Armadi specifici per sala angiografica da circa 200x40x270:

per una pronta e migliore individuazione dei prodotti inseriti negli armadi è possibile offrire n. 2 armadi, con apertura ante di almeno 160°, che coprono l'intera parete di 2 metri ma che hanno un'altezza pari a mt. 2 in maniera tale che qualsiasi operatore possa accedervi senza l'ausilio di scale o predellini che potrebbero ostacolare od impedire il regolare passaggio in sala?

RISPOSTA 37

si confermano le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, atteso che tali caratteristiche sono possedute da più ditte sul mercato. PER CIÒ CHE ATTIENE ALLE MISURE COSÌ COME RIPORTATO NEL CAPITOLATO, QUESTE DOVRANNO ESSERE ADATTE ALLO STATO DEI LUOGHI UNA VOLTA COMPLETATI I LAVORI DI COMUNE ACCORDO CON IL RESPONSABILE DELL'U.O. DI NEURORADIOLOGIA.

QUESITO 38

- Articolo 7.23 Scaffalature in lamiera:

La dicitura: "deve comprendere":

armadiature specifiche per dispositivi, preferibilmente ad incasso e banconi armadi e scaffali per stoccaggio cateteri, materiali per diagnostica e interventistica, ecc.

deve considerarsi un refuso di stampa in quanto non riscontrabile in nessuna tipologia di scaffalature in lamiera?

RISPOSTA 38

Si conferma che trattasi di refuso

QUESITO 39

- Articolo 7.25 Letti:

E' possibile offrire un letto con la movimentazione a gas della parte gambale in quanto garantisce la stessa mobilità di quello elettrico e non intacca le finalità cliniche del letto stesso?

RISPOSTA 39

si confermano le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, atteso che tali caratteristiche sono possedute da più ditte sul mercato.

QUESITO 40

Alla pagina 28 della relazione illustrativa allegata ai documenti di gara viene riportato: "Saranno inoltre installati idonei gruppi statici di continuità o UPS con il compito di garantire la continuità di alimentazione al carico utilizzatore, con una tensione a una frequenza stabilizzate, sia in presenza che assenza di alimentazione (autonomia massima degli accumulatori 15 minuti)"

Si chiede di conoscere l'elenco degli utilizzatori e la relativa potenza elettrica da alimentare sotto UPS.

Si chiede inoltre di specificare la minima autonomia richiesta per i gruppi statici di continuità o UPS.

Si chiede conferma che l'angiografo biplanare dovrà essere nell'elenco degli "utilizzatori" e dovrà essere alimentato da idonei gruppi statici di continuità o UPS, chiediamo se l'UPS da abbinare all'angiografo biplanare, richiesto tra gli accessori del capitolato tecnico di Neuroradiologia al punto 1.13 può essere considerato un refuso di stampa.

RISPOSTA 40

La potenza elettrica e la minima autonomia dei gruppi statici derivano dalle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dalle normative in materia, così come gli utilizzatori. Si conferma che l'angiografo biplanare deve essere alimentato da idonei gruppi statici o UPS.

QUESITO 41

Relativamente alla procedura di gara si rileva quanto segue. Il disciplinare di gara, pag. 13, stabilisce che:

"L'offerta ai sensi dell'art. 32 c. 7 bis del D.L. 63/13 convertito nella L. 98/13 deve contenere le sottoelencate voci:

1. costo del personale (secondo lo schema di cui al modulo dell'offerta economica allegati al presente);
2. spese generali e utile;
3. oneri sicurezza del personale operante all'interno della ditta"

Il Modulo offerta economica allegato A/2 stabilisce altresì che il concorrente **OFFRE/OFFRONO**

per il lotto unico CIG n. _____ avente ad oggetto da destinare a un importo complessivo pari a € _____ (Euro _____) così distinto:

A. **fornitura apparecchiature ed arredi sanitari** totale € _____ (Euro _____)

oltre IVA di cui:

- A.1 apparecchiature ed arredi sanitari € _____ (Euro _____) oltre IVA;
A.2 costo della mano d'opera su apparecchiature ed arredi sanitari € _____ (Euro _____) oltre IVA;
B. **lavori** totale € _____ (Euro _____) oltre IVA di cui:
B.1 lavori € _____ (Euro _____) oltre IVA;
B.2 costo della mano d'opera su lavori € _____ (Euro _____) oltre IVA;
C. **Costi della sicurezza** pari ad € 47.100,00 (quarantasettemilacento/00)

Pertanto il **prezzo offerto**, pari ad **A + B + C** risulta di € _____ (Euro _____) di cui € _____ (Euro _____) per costo della manodopera non soggetta a ribasso (A.2+B.2)

Pertanto il ribasso percentuale è pari al _____% calcolato sull'importo a base d'asta inclusa manodopera di € 2.227.900,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 47.100,00 oltre oneri fiscali $[2.227.900,00 - (A+B)]/(A+B) \times 100$ (...)

"La ditta, ai sensi dell'art. 32 comma 7 bis del D.lgs 63/13 convertito con legge 98/13, dovrà evidenziare analiticamente le sotto elencate voci, i cui oneri vanno ricompresi nell'importo totale dell'offerta:

A.2 costo della mano d'opera su apparecchiature ed arredi sanitari

B.2 costo della mano d'opera su lavori (...)"

In proposito rileviamo che ad una attenta lettura dei documenti sopra richiamati, sembra esservi contraddizione tra la richiesta di indicare l'importo del "**costo della manodopera non soggetta a ribasso**" di cui alle voci A.2 + B.2, e la richiesta di applicare il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta **inclusa manodopera** di Euro 2.227.900,00.

Sembra infatti, che da una parte il costo della manodopera debba essere **sottratto** all'importo a base d'asta in quanto non soggetta a ribasso; dall'altra, invece, si richiede espressamente di **includere** i costo del lavoro tra gli importi ribassabili ed escludendo dall'importo da ribassare, come è invero corretto, solo gli oneri della sicurezza da DUVRI.

Considerato inoltre che:

- Il disciplinare di gara non prescrive espressamente che il costo della manodopera non possa essere soggetto a ribasso;
- Il modello di offerta "allegato "A2" richiede invece espressamente che il ribasso d'asta debba essere applicato all'importo a base d'asta **inclusa manodopera**;
- Il modello di offerta "allegato A2" richiede espressamente che gli oneri derivanti dal costo del lavoro **debbano essere ricompresi nell'importo totale dell'offerta**;
- La normativa di gara non determina l'importo del costo del lavoro non soggetto a ribasso che – fisso e uguale per tutti i concorrenti – possa essere sottratto alla base d'asta, come accade ad esempio per gli oneri della sicurezza da DUVRI di Euro 47.100,00.

Quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesta Amministrazione confermare che il costo del lavoro costituisce parte dell'importo offerto ed è pertanto soggetto a ribasso, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali e salariali inderogabili stabiliti dalla legge; ai sensi delle richiamate disposizioni della legge 98/2013 e in particolare dell'art. 82, c. 3 bis del D. Lgs 163/2006.

RISPOSTA 41

Si rappresenta che il prezzo offerto richiesto nell'allegato A2 è quello composto dal costo della fornitura e il relativo costo della manodopera nonché il costo dei lavori e il relativo costo della manodopera, oltre al costo della sicurezza calcolato dalla Stazione Appaltante (quindi A1 + A2 + B1 + B2).

Tenuto conto della particolare procedura di tipo misto (fornitura e lavori "chiavi in mano") di cui la parte afferente ai lavori origina da una elaborazione di massima da parte della stazione appaltante ha indotto questa Azienda a non procedere alla valutazione ax ante del costo della manodopera da non assoggettare a ribasso d'asta, ma a fare dichiarare alle ditte esecutrici il costo della manodopera da loro sostenuto, tutto ciò al fine di ottemperare alle disposizioni della L. 98/2013.

Il costo del lavoro dichiarato, adeguatamente supportato, sarà soggetto a verifica di congruità da parte del RUP ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 163/06 e smi.

Pertanto, l'importo contrattuale sarà composto dall'importo offerto per la fornitura e lavori (A1+B1) oltre al costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta (A2+B2) e oltre al costo della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta C.

La formula indicata a continuare nell'Allegato A2 serve esclusivamente a calcolare una percentuale "fittizia" finalizzata a individuare l'aggiudicatario della gara, ma non ad assoggettare l'importo a base d'asta a quella medesima percentuale.

Si coglie l'occasione per evidenziare che si è verificato che, per un refuso, la formula indicata nel modello risulta erronea, pertanto la formula corretta è la seguente:

$$[2.227.900,00 - (A+B)] / 2.227.900,00 \times 100.$$

Si provvederà a ripubblicare l'allegato A2 con la formula corretta.

QUESITO 42

Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente richiediamo il seguente chiarimento:

- Al punto 6 della busta "A – Documenti Amministrativi" è richiesto :
"copia del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e del capitolato d'oneri" firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione"
Si chiede di specificare se occorre restituire firmati anche gli altri elaborati di gara/allegati e i chiarimenti forniti.

RISPOSTA 42

Si conferma che basta restituire firmati esclusivamente i documenti previsti dal Disciplinare di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico e capitolato d'oneri).

QUESITO 43

Nel Disciplinare di gara All. A a pag. 14 e nel Cap. Oneri art. 2.0 si fa riferimento alla redazione del progetto esecutivo, dopo l'approvazione del definitivo, in un tempo prefissato; in un documento è pari a 15 gg e nell'altro pari a 25 gg. Si chiede di precisare il periodo temporale corretto.

RISPOSTA 43

Si conferma che il tempo prefissato per la redazione del progetto esecutivo è di giorni **25**.

QUESITO 44

Pagamenti e finanziamenti: nel Capitolato Oneri, all'art. 1.1, è rimarcata la caratteristica di chiavi in mano della fornitura; all'art. 9.0 è posto in evidenza che i pagamenti sono al 95% al rilascio del certificato di **regolare esecuzione ed il 5% al collaudo dell'opera**; nel Disciplinare All. A a pag 19 si pone in evidenza che alla consegna lavori ci sarà un acconto pari al 10% del valore degli stessi al netto del ribasso. Non sembra delinarsi in alcun modo una modalità di pagamento per SAL, dunque **TUTTO IL LAVORO** dovrà essere finanziato. Ai sensi dell' art. 141, comma 1, del D.P.R. 207/2010, stante l'ammontare dell'importo dei lavori e alle complessità derivanti dall'interazione con soggetti terzi che possono influire sullo svolgimento delle attività pianificate, si chiede di precisare i termini di erogazione all'esecutore degli acconti in funzione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

RISPOSTA 44

Si conferma che, con riferimento all'importo dovuto per i lavori, non sono previsti stati di avanzamenti e che pertanto si procederà ad erogare un'anticipazione del 10% del valore dei lavori stessi al netto del ribasso d'asta al momento della consegna, il 95% dell'importo rimanente al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ed il restante 5% al momento del Collaudo dell'opera.

Palermo 30/4/2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. G.A. Bono)

